
RECENSIONI

Vincenzo Arangio-Ruiz. *La successione testamentaria secondo i papiri greco-egizi.* — Napoli, Piero, 1906, in-8, pp. xvi-310.

Le vicende del testamento in Egitto, considerate nei vari periodi che la storia politica e giuridica della classica terra attraversò dal tempo delle dinastie fino agli ultimi momenti della dominazione romana, non sono punto agevoli a ricostruirsi, e perchè si ha in questo campo, se non meno abbondante il materiale, più interrotta la serie loro, e soprattutto perchè se v'ha materia in cui l'urto del diritto locale è più forte con le diverse e talvolta profondamente diverse concezioni delle legislazioni che per opera dei vari dominatori vi trasmigrarono, questa è appunto la successione a causa di morte e particolarmente la successione testamentaria.

I tre periodi che solitamente si distinguono da coloro che studiano gl'istituti giuridici in Egitto, l'egizio, il greco ed il romano, qui si distaccano in modo sì netto e sì profondo, da toglier quasi ogni possibilità di nessi utili tra l'uno e l'altro. Profondo è il divario tra il primo e gli altri due periodi successivi, poichè in quello manca addirittura l'istituto del testamento: vi si supplisce in parte, a quanto gli egittologi insegnano, con altre forme di disposizione dei beni pel tempo post mortem, con l'*ampa* da un canto, con la *divisio parentum inter liberos* e forse con l'adozione testamentaria dall'altro; ma un testamento vero e proprio vi rimane ignoto. Ma non meno profondo è il distacco tra il periodo greco ed il romano. Il testamento greco pur trasportato in Egitto, vi trasmigra col suo carattere di atto diretto alla mera assegnazione dei beni, di atto cioè avente fini meramente patrimoniali, sia che l'assegnazione si attui mediante la istituzione d'un erede, sia che di questa si faccia a meno e tutto il

patrimonio si consumi con distribuzione dei singoli beni a più onorati, dei quali per conseguenza nessuno assume la figura di erede. Quanto un tal testamento sia lontano dal classico testamento romano e dal concetto tutt'affatto opposto che lo informa, e come si erri se per poco i due istituti così diversi si vogliano, come dai più s'è fatto, ravvicinare riconducendoli ad un'unica figura, pur con notevoli deviazioni e con caratteristiche proprie, non v'ha bisogno di mettere in luce, dopo le acute osservazioni del Bonfante (*L'origine dell' 'hereditas' dalla successione sovrana e le critiche al concetto in Filangieri*, XXX, 1905, p. 241-255); il quale ha anche qui, come suole, lucidamente posto il problema e con pochi tratti incisivi additato la soluzione.

Questo carattere il testamento greco conserva tenacemente anche nel nuovo territorio, ove a lungo fiorisce e finisce poi per mettere salde radici; e lo conserva altresì quando la nuova dominazione dei Romani tenta d'introdurvi una concezione diversa, ignota così al diritto locale come all'ellenico e al greco-egizio. Coticchè tre gruppi distinti d'istituti, producenti per vie assolutamente diverse la distribuzione dei beni dopo la morte, si vedono sgorgar fuori dai documenti demotici e dai papiri greci; e succedersi nel tempo e sovrapporsi ed intrecciarsi, mantenendosi quasi sempre l'una figura separata dall'altra, ma talora fondendosi e mescolandosi tra le più disparate, in guisa da dare origine a tipi nuovi, in cui diventa arduo scoprire e separare gli elementi ed i fattori vari concorsi a formarli.

Codesto, ch'è il problema fondamentale che si presenta in tutte le ricerche papirologiche, acquista nell'argomento in discorso una particolare gravità, per la difficoltà di stabilire con relativa certezza dove termini il dominio dell'un diritto e dove incominci l'influenza d'un altro; e più s'accentua la difficoltà nel terzo periodo (che offre del resto ai romanisti maggiore interesse), dove l'elemento romano e l'elemento greco vengono in conflitto e più rimane incerta l'eventuale influenza che essi hanno reciprocamente esercitato sulle istituzioni testamentarie lor proprie, per la netta contrapposizione che v'ha tra esse.

Il problema è stato più direttamente affrontato dall'autore stesso in un altro suo scritto (*L'origine del 'testamentum militis'* in questo *Bullettino* XVIII, p. 171 sgg.), in cui, ricercandosi la genesi

del testamento militare romano e delle regole speciali che lo governano, si assegnano ad esso origini greche e si pone a raffronto l'istituto della διαθήκη con quello del testamento classico. Ma è pure stato veduto qui chiaramente, e trattato e discusso non solo nei rapporti tra questi due diritti, ma altresì in quelli tra il diritto romano e greco e il diritto indigeno degli Egizi. L'autore ha infatti tenuto nettamente distinti i tre periodi, poichè dopo aver nell'introduzione succintamente ragionato dello stato di diritto vigente in Egitto prima della recezione del testamento greco ed aver accennato alle ragioni della mancanza dell'istituto (supplitovi da altre forme tendenti in gnisa diversa ad assicurare il trapasso dei beni dopo la morte) ha separatamente trattato del testamento greco e di quello romano, raggruppando sotto ciascuno dei due istituti i vari documenti ed illustrandoli appunto siccome manifestazioni di concetti e di diritti diversi. Sono, così, raccolti insieme, come esemplari del testamento romano, il notissimo testamento di C. Longino Castore (BGU. I, 326), quello di cui è questione nel processo verbale BGU. I, 361, l'altro di cui al pap. Catt., i testamenti dei veterani Fabricio Macro di cui in BGU. I, 327, e Antistio Gemello di cui in BGU. II, 613. Vanno assegnati al tipo greco - pur non essendo naturalmente riproduzione genuina del testamento greco, poichè sul suolo egizio l'istituto ellenico si modifica e assume una peculiare figura, che possiamo chiamare del testamento greco-egizio - quasi tutti gli altri che abbastanza numerosi i papiri ci hanno conservato e dei quali i più notevoli sono quelli di Filone (P. Petr. II, Intr. p. 23), di Peisias (P. Petr. I, 12), di Pachnubis (*Arch. f. Pap.* I, p. 63), di Akousilaos (Oxy. III, 494, cfr. su questo anche Bortolucci nel secondo articolo dei suoi *Studi romanistici*, 1906), di Aynchis (Oxy. III, 634), di Pekysis (Oxy. I, 105), di Dionysios (Oxy. III, 489), di Tastraton (ib. 490), di Eydaimon (ib. 491), di Thatres (ib. 492), di Petosarapis (ib. 495), quello congiuntivo di Pasion e Berenike (ib., 493), i due testamenti di Dryton (Grenf. I, 12 e 21) e vari altri. Forme intermedie si hanno invece nei testamenti di Aurelio Kollouthos (p. Stud. I), in quello di Abraham (P. London, I, 77) e nei due di cui al pap. Ran. 1702 e Grenf. I, 62, dove ora predominano gli elementi romani, ora gli ellenici e bizantini: figure miste, sorte dalla fusione dei vari fattori che vengono in contrasto sul territorio egizio e che son perciò le più ardue a classificare.

La caratteristica più essenziale del testamento a tipo ellenico è l'assenza della vera e propria istituzione di erede, quale si ha nel testamento romano. Le formule che si ritrovano negli atti aventi questo tipo sono costantemente o la dichiarazione di voler lasciare le proprie sostanze agli onorati (*καταλείπω τὰ ὑπάρχοντα ἐμοὶ πάντα, καταλείπω καὶ δίδωμι, συγχωρῶ ἔχειν* ecc.) ovvero la dichiarazione di lasciar Tizio o Caio come erede (*κληρονόμον καταλείπω*), seguita normalmente da disposizioni identiche alle precedenti, poichè anche in tal caso non si omette mai di designare con cura i singoli beni che all'erede dovranno pervenire e gli oneri che il testatore vuole gli siano a carico. La prima formula pare costante ed esclusiva nell'epoca tolemaica (cfr. P. Petr. I, 12; II, Intr., p. 23; Arch. f. Pap I, p. 63); la seconda compare a preferenza nell'epoca romana. Tuttavia, come quella, così questa non può punto riallacciarsi alla nomina dell'erede del diritto romano, essendo manifesto che anche qui essa non vale se non in quanto è la mera indicazione della persona che dovrà raccogliere i beni. Non può dunque qui parlarsi d'*institutio heredis*, perchè nomina d'erede nel senso romano non v'ha. Nel qual concetto, messo nitidamente in evidenza dal Bonfante, conviene del resto esplicitamente l'autore (*Bull. cit.*, p. 181), sebbene se ne discosti poi per molti altri punti, che qui debbo tralasciare.

La designazione dell'erede, di colui cioè che è chiamato a raccogliere i beni del defunto, è costantemente fatta col termine *κληρονόμος*. Ciò costituisce una ulteriore prova, che è fondata la congettura da me avanzata tempo fa (*Bull. dell'Ist. XIV*, 1901, p. 103 sgg.) circa l'origine del tipico trinomio *κληρονόμοι καὶ διάδοχοι καὶ διακάτοχοι*, che si osserva nel linguaggio giuridico più tardo, soprattutto in quello dei bizantini.

L'autore (p. 66, n. 3) afferma non essere in alcun modo giustificata dai papiri greco-egizi l'opinione da me espressa, che esso si riattacchi ad una distinzione del diritto greco; ed obietta che solo in epoca tardissima la distinzione appare. Il che ripete nel suo citato studio sul testamento militare (*Bull. cit.*, p. 181, n. 6), dove tenta pur di dare una dimostrazione al suo assunto. Ma debbo confessare di non esserne punto rimasto persuaso.

Io aveva affermato che quell'aggruppamento, divenuto ad un certo momento usuale negli atti giuridici e forse, come tutti i for-

mulari notarili e curialeschi, non più compreso nella sua intima significazione, ma adoperato ormai metodicamente e quasi inconsciamente come tante altre formule cautelari, non poteva aver la sua spiegazione che in una netta distinzione tra il valor di κληρονόμος e quello di διάδοχος. Ora a ciò corrisponde il fatto che in nessun testo greco e in nessuno dei papiri fin qui pervenutici l'erede testamentario si trova mai indicato col nome di διάδοχος.

Ciò non toglie che κληρονόμος possa essersi adoperato anche per designare l'erede legittimo; e forse in un momento primitivo sarà pur stato universale l'uso di κληρονόμος e κληρονομία per indicare in genere il successore e la successione mortis causa. Ma è pur certo che allorché sorge, ad esprimere questo rapporto, anche l'altro termine, questo rimane esclusivo per la successione ab intestato, e κληρονόμος diventa il termine prevalente per l'erede testamentario. Cosicché, quando κληρονόμος venga a porsi in una sola frase accanto a διάδοχος prima, a διάδοχος e a δανάτοχος poi, la sua specifica designazione di 'erede testamentario' non è effetto soltanto della giustaposizione a quegli altri termini. Spostiamo pure, se così piace all'autore, il momento in cui la distinzione si fissa, e poniamolo quanto più giù egli voglia; la diversità di valore non può certo assegnarsi soltanto all'epoca bizantina, la quale non fa che riceverla e adottarla nei suoi formulari; essa le rimane sempre anteriore, se è vero che διάδοχος e διαδοχή anche innanzi designano esclusivamente la successione legittima e che viceversa giammai nei testamenti dei papiri greco-egizi l'erede nominato è detto altrimenti che κληρονόμος.

Gli stessi testi che l'autore adduce nel suo secondo studio ne sono, se non m'inganno, una prova. O vorrà forse ammettersi che termini diversi sorgano senza la spinta di un particolare bisogno, ad accrescere inutilmente il vocabolario giuridico, il quale, come presso i Romani, così presso i Greci ha esigenze di rigore tecnico, come rigorosamente precisati sono i concetti che vi corrispondono? Ad una tal conclusione mi par che pervenga l'autore stesso quando afferma (p. 182) che l'uso delle parole διάδοχος e διαδοχή « può benissimo spiegarsi senza ricorrere ad una diversa concezione della posizione degli eredi legittimi e testamentari; tanto è varia, soprattutto nel linguaggio giuridico greco, la fortuna delle parole ». La spiegazione nuova e diversa, che pur si avrebbe diritto di attendere dopo questa osservazione, non è data!

Un argomento validissimo invece a favor di quanto io scrissi è pôrto anche dalla caratteristica locuzione di BGU. III, 907, l. 13, che il Bonfante (art. cit., p. 254, n. 3) ha già additato: *κατὰ τὴν διαδοχὴν κληρόνομος*. L'erede legittimo è chiamato sì *κληρόνομος*, ma *κατὰ τὴν διαδοχὴν*; il che mostra che *κληρόνομος* può pure avere un'accezione generica, ma a specificarla per la successione legittima occorre un'addizione che questa ricordi; non occorre nulla per la sua significazione normale di erede testamentario. Non s'incontra mai infatti la locuzione *κατὰ τὴν διαθήκην κληρόνομος* (s'intende, in senso assoluto, non relativo), come non esiste la reciproca *κατὰ τὴν διαθήκην διδοχος*.

Ai documenti ch'io aveva allora citati si può aggiungere ora l'atto di vendita Str. V. 1404 (*Arch. f. Pap.* III, p. 415 sgg.), l. 48 sgg.: *καὶ τοῖς [σοῖς] κληρόνομους καὶ διαδόχοις καὶ δ[ιακατό]χοις τὴν προειρημέ(νην) δούλην* (cfr. Preisigke, *ib.*, p. 420, n. 1), e Grenf. I, 60, dove alla l. 37 è da leggersi piuttosto secondo il supplemento suggerito dal Naber (*Arch. f. Pap.* III, p. 13), che riconosce nella clausola greca la fonte della latina 'heredes vel successores vel bonorum possessores': *ἐγὼ ἦ πεπρακῶτα [ἦ οἱ κληρόνομοι ἦ οἱ διάδοχοι ἦ οἱ] διακάτοχοι* (v. anche l. 46: *διαδόχοις καὶ διακατόχοις*). Cfr. Müller, *Arch. f. Pap.* I, p. 438, n. 4.

Meno antitetiche, rispetto alla designazione dell'erede, sono tra i due diritti le disposizioni a titolo particolare, se pur così possono chiamarsi nel testamento greco le assegnazioni di beni che non sono congiunte ad una chiamata di *κληρόνομος*. A distinguerle da quelle universali non soccorre talora (cioè nei casi in cui non v'ha designazione d'erede) che la quantità dei beni lasciati all'onorato, perocchè tanto nella istituzione dell'erede quanto nei legati la formula rimane identica: *καταλείπω, δίδωμι, συνχωρῶ ἔχειν*. Tuttavia la distinzione stessa non è necessaria, nè devesi dire che sia erede colui cui viene lasciata la somma dei diritti del defunto, legatari quelli cui sono attribuiti singoli beni. Dal momento che il testamento greco è mera disposizione di beni, che possono consumarsi anche in singole distribuzioni, senza che occorra designazione di erede, quando l'erede manchi non è necessario supporre investito di tale qualità chi n'è onorato in misura più larga.

È questo, insieme con altri, un punto importantissimo d'indagine, sul quale l'autore non si sofferma forse quanto esso meritava per la risoluzione del problema fondamentale sopra accennato. Egli distin-

gue, come ho detto, i testamenti a tipo ellenico da quelli a tipo romano; ed illustrando dei primi le singole clausole, non omette opportuni richiami e raffronti con le norme di diritto romano. Il raffronto ha per solito soltanto valore di comparazione; ma talora esso porta frutti più sostanziali e disvela qua influenze superficiali del diritto imperiale sulle leggi locali, là veri e propri infiltramenti di concetti e d'istituti nuovi, con profonde trasfigurazioni di quelli del diritto greco-egizio. Ma il punto ch'è di somma importanza per giudicare se l'atto testamentario sia prettamente ispirato al diritto locale o abbia schietto carattere romano, è precisamente quello che si riferisce alle disposizioni particolari dei beni; perocchè quando qualsiasi designazione di erede manchi e tutte le disposizioni del testatore sien dirette esclusivamente a distribuire tra più persone il suo patrimonio, allora può dirsi d'aversi il criterio più sicuro per escludere qualsiasi rapporto tra un tale atto e il testamento romano e qualsiasi influenza di concetti romani.

In tutti gli altri casi, pur quando la intonazione dell'atto lo riveli senz'altro di tipo ellenico, resta tuttavia sempre aperta la indagine alla ricerca di eventuali elementi romanistici. E le influenze non mancarono, sebbene sia spesso difficile colpirle. Un esempio l'autore ne trova nella sostituzione pupillare di cui sembragli siavi traccia in BGU. III, 896: di fronte al diritto ellenico, nel quale il fine proprio della sostituzione pupillare raggiungevasi con altri mezzi, par tutta dovuta alla influenza del diritto romano la disposizione con cui Sarapion dà un erede alla sua figlia minore Eraclea da lui nominata erede.

Ed ha parimenti spiccate reminiscenze di diritto romano la clausola testamentaria contenente la conferma di codicilli futuri, che si legge in Oxy. III, 494, l. 25 e che si riproduce integralmente in Oxy. III, 495, l. 13: 'tutto ciò ch'io scriverò in aggiunta alla copia ufficiale (ἐκδόσιμον) del testamento, o cancellando o supplendo o lasciando ad altri o qualunque altra cosa disponendo, tutto dovrà esser valido siccome fosse scritto nel presente testamento'. A ragione l'autore ricorda la corrispondente clausola del testamento di C. Longino Castore. L'età piuttosto avanzata dei due testamenti (a. 156 e 181-189 d. C.) autorizza il sospetto che siavi un qualche elemento di diritto imperiale e fa pensare legittimamente ai testi romani, tra i quali la

c. 6 de codic. 6. 36. Il termine ἐκδόσιμον, che Grenfell e Hunt interpretano per 'copia ufficiale', induce a ritenere che il testatore, per aggiungere i codicilli, si rivolgesse all'ufficio in cui il testamento era stato depositato chiedendone la restituzione, analogamente a quanto praticavasi per la revoca.

Ma viceversa non sono da ricondursi alla diseredazione romana quelle clausole con cui il testatore dichiara di non voler che altri, fuor degli onorati, riceva alcunchè delle sue sostanze, sebbene sia ragionevole pensare ad una diseredazione di eredi legittimi. Un esempio caratteristico se ne ha in Oxy. III, 490, l. 7: ἀλλφ] εἰ οὐδενὶ οὐδεν τῶν ἐμ[ῶν καταλείπω; identica è la clausola in Oxy. III, 492, l. 10. Nè alla romana *manumissio per testamentum* è da riallacciare la liberazione che di cinque suoi schiavi fa Akousilaos in Oxy. III, 494, non tanto per la invocazione della sanzione di numi greci, quanto per l'assenza di qualsiasi accenno alla non esistenza degl'impedimenti relativi all'età: accenno che non manca in altri papiri di manumissioni romane. Del pari non sembra che siano da attribuirsi origini romane alla *datio tutoris* di cui si ha esempio in Oxy. III. 491 e, come credo anch'io, in P. Petr. I, 11. Al qual proposito non vedo fondato il dubbio dell'autore circa la disposizione di Oxy. III, 491, con cui ai due figli minori del testatore son dati per tutore il loro fratello maggiore e l'avo materno. I due tutori son dati certo congiuntamente ai due minori, non uno a ciascuno di essi. Ad escludere questa seconda interpretazione della disposizione basta il tenore stesso della clausola del testamento, che lascierebbe altrimenti la più grande incertezza sulla persona del tutore che, tra i due nominati, si sarebbe designato per ciascun figlio; ed è certo che il meno accorto dei testatori l'avrebbe evitata. La ragione dell'aver dato due tutori pare anzi qui evidente, come osserva il Weiss (*Arch. f. Pap.* IV, p. 75): l'età troppo giovanile del fratello maggiore induce il testatore ad aggregargli il proprio suocero. Altri esempi di più tutori dati congiuntamente s'hanno del resto nei papiri: così in Magd. 13, l. 3 e in Oxy. IV, 716, dove a tre figli di due letti risultano dati tre tutori, che il Weiss (non so peraltro fondandosi su qual elemento dell'atto) suppone dati in guisa che pei figli di ciascun letto s'abbiano due tutori ed uno dei tre tutori sia comune a tutti (ib. p. 76).

Dubbio per contro mi sembra il rapporto tra le legislazioni per

quanto riflette le multe, che vengono comminate contro chiunque degli onorati o dei terzi estranei impugnerà o tenterà d'attaccare la volontà del testatore. Esse sono nei testamenti, assai più che in materia contrattuale, comunissime e quasi costanti, specie in quelli del periodo romano e contengono sempre o quasi oltre la multa da pagarsi all'erede o all'onorato, anche una multa fiscale, da versarsi all'erario e pari nell'ammontare alla prima. Ora se tra questa multa e quella che più tardi troviamo nel periodo postgiustiniano v'ha un qualche rapporto, tanto intimo forse da doversi pensare d'uno svolgimento delle forme più tarde da quelle primitive e più antiche, non sembra che tutto il periodo intermedio ed il diritto imperiale stesso abbian potuto rimanere estranei al processo di evoluzione. Ma l'argomento richiede più larga disamina e non può venir trattato qui. Cfr. del resto sulle multe nel diritto postbizantino il Brassloff, *Savigny-Stiftung*, XXV, pp. 302-306 e quanto l'autore stesso osserva a proposito di quella del testamento di Abraham (p. 295 sgg.).

Questi ed altri punti, in cui il problema circa i rapporti tra il diritto greco-egizio ed il romano con insistenza si affaccia, sono più o men largamente, ma sempre con lodevole perspicacia e con profonda conoscenza del vasto materiale papirologico, trattati nel libro dell'Arangio. Il quale del testamento greco in Egitto ha studiato accuratamente - dopo una sobria esposizione delle norme che regolavano la testamentifazione attiva e passiva con particolare riguardo alle donne, ai minori, agl'infermi di mente, agli stranieri, nonchè alle limitazioni della facoltà di testare (successione necessaria dei figli al padre, quota di riserva delle figlie, limiti rispetto ai figli nati da ἀγαπῶς γάμος) e a quelle della facoltà di ricevere (stranieri, schiavi, incapaci, indegni) - in distinti capitoli il contenuto, le forme, la revoca e il procedimento per l'apertura.

Pel contenuto, egli illustra successivamente e sempre sulla base dei documenti nuovi, la designazione dell'erede, le disposizioni particolari aventi carattere di legato, i fedecommessi e le sostituzioni volgari e pupillari, il carattere delle disposizioni relative all'onere dei debiti ereditari e dei legati, le condizioni e i modi opposti a questi e alla istituzione d'erede; e tra le disposizioni non patrimoniali, le manumissioni, la nomina di tutori, quella degli esecutori testamentari e le multe comminate contro i violatori della volontà del defunto.

Quanto alle forme, opportunamente mette in rilievo come la redazione dei testamenti dovesse essere affidata ad ufficiali pubblici, sovrintendenti o funzionari dell'archivio in cui essi erano poi consegnati e registrati, piuttosto che agli stessi privati; e l'ufficio era l'ἀγορανομισίων ο μνημονοισίων, poichè per l'autore questi due termini, pur indicando in un momento più antico due uffici diversi, l'uno per la redazione (μνημονοισίων), l'altro per la registrazione e conservazione (ἀγορανομισίων), finirono per designar da ultimo (nel II sec. d. C.) un unico ufficio; del che egli troverebbe prove per Arsinoe in BGU. I, 177, per Oxyrhyncoi in Oxy. III, 483 (ταῖ ἀγορανόμοις ὄντι δὲ καὶ μνήμονι - τοῖς τῆς μητροπόλεως ἀγορανόμοις οὔσι καὶ μνήμοσι), se non è più vero, come anch'io col Mitteis ritengo, che si tratti sempre di uffici distinti. Ma accanto a questo testamento che è pubblico (si noti che di *testamento pubblico* si parla esplicitamente ad es. in Oxy. I, 106 e 107), non manca quello ch'è tutto scritto di mano del testatore (Oxy. III, 494): si tratta qui forse di una forma di *testamentum mysticum*? L'autore pone il dubbio, ma non lo risolve.

Per quanto concerne l'intervento dei testimoni all'atto, e le sottoscrizioni loro e del testatore, è da osservar che circa la sottoscrizione del testatore nulla di nuovo c'insegnano i documenti testamentari di fronte a ciò che già sapevasi intorno alla sottoscrizione delle parti nei contratti. Ma in ordine ai testimoni, risulta che pur intervenendo essi all'atto, la sottoscrizione loro diventa regola generale solo nell'epoca romana. Il qual fatto può aver forse importanza non lieve per stabilire ulteriori rapporti tra il diritto locale e l'imperiale, di fronte alla circostanza che i testamenti dell'epoca tolemaica non l'hanno e che ancor qualcuno dell'epoca romana non la presenta. Invece l'essere il numero dei testi costantemente di sei (anche in BGU. I, 86 i testimoni sono sei e non sette, come erroneamente aveva ritenuto il Dareste), è indice sicuro che qui influenze reciproche non si esercitarono dai due diritti, essendo costantemente di sette (o di cinque) il numero dei testi nella pratica romana.

E pure in qualche relazione vanno ancor messe le regole che da alcuni papiri possono desumersi fissate nel diritto greco-egizio intorno al procedimento per l'apertura dei testamenti, con quelle dettate dal diritto romano. A parte la speciale competenza in materia dello stratego (esercitante del resto la sua funzione per delegazione

del prefetto) e la diversità dell'ufficio in cui l'apertura doveva compiersi, uno stretto rapporto par che ci sia tra le regole osservate dal diritto greco-egizio circa la presenza dei testimoni, la constatazione della integrità dei suggelli, la riapposizione di questi ed altre formalità, e le solennità che nel basso Impero vediamo adottate dai Romani. Il raffronto col diritto imperiale, che più oltre l'autore istituisce pei testamenti romani, potrebbe esser forse non privo d'interesse per quelli a tipo ellenico.

Sta in fatto che per i testamenti romani il luogo d'apertura era la *statio della vicesima hereditatum*, era invece l'*ἀγορανομεῖον* pei testamenti greco-egizi. Ma l'autorità investita del potere per ordinare l'apertura e per conoscere delle controversie cui questa eventualmente dava luogo, era identica per gli uni e per gli altri, lo stratego. Ora questa unità della magistratura non poteva evidentemente rimaner senza influenza notevole per quanto attiene alle norme circa la confezione, la sottoscrizione, la sigillazione dei testamenti; i suoi pronunciati, in ordine alle solennità da adempiersi e all'osservanza di quelle norme, di mano in mano che la fusione dei due elementi si fece più intensa, dovettero venir formando una giurisprudenza uniforme, che non potè non contribuire efficacemente alla fusione delle regole e da ultimo alla unificazione dei due sistemi.

Il quarto argomento preso in esame è come dicevo, quello della revoca delle disposizioni testamentarie. La questione, posta in tesi astratta e generale, è senza dubbio facile a risolversi; anzi si può dir che non esista. Non può parlarsi certo di irrevocabilità di fronte alle esplicite e costanti dichiarazioni dei testatori di volersi riservata la facoltà di mutare le prime disposizioni (*μεταδιατίθεσθαι*), di aggiungervi, di modificare e di revocare (*καὶ πρὸς ἀκύρωσιν ἄγειν τήνδε τὴν διαθήκην*). I testamenti plurimi di Dryton e d'altri attestano infatti che la revoca, oltre che possibile, era anche di fatto attuata. Dove di irrevocabilità si parla, vuol dire (in via generale) che siamo in presenza di atti di donazione; così è vera e propria donazione l'assegnazione di beni contenuta in BGU. III, 993, in cui appunto manca ogni riserva circa la facoltà di revoca; ed è per contro revocabile quella di BGU. I, 86 che è un vero testamento e in cui perciò è logico integrare, come l'autore propone (p. 171, n. 3) e come pure a me pare, il nome del testatore, non quello della moglie legataria, nel passo in

cui è enunciata la riserva di revoca. Ed è strano, a tal proposito, che l'autore abbia attribuito a me un qualche dubbio su tal punto (p. 152, n. 1), mentre nel mio scritto da lui citato (*Bull.* XV, p. 239) io escludeva qualsiasi concetto d'irrevocabilità sulla base appunto di alcuni speciali atti, che più dei testamenti (o meglio invece dei testamenti) possono dar luogo alla questione.

Ma essa esiste, ed è grave, rispetto a talune particolari forme di disposizione a causa di morte, quali sono le *συγγραφοδιαθήκαι* e i testamenti congiuntivi. Di questi ultimi un esempio interessante è pôrto da Oxy. III, 493 (II sec. d. Cr.), contenente la reciproca chiamata in erede di due coniugi. Senonchè, le lacune che lo travagliano non permettono purtroppo di stabilire se i due testatori si fossero riservato o meno, e con quali modalità e sotto quali condizioni, il diritto di revoca.

Sicchè per questa specie il quesito rimane insoluto.

Elementi per risolverlo non mancano invece rispetto alla c. d. *συγγραφοδιαθήκαι*, quella forma singolare di disposizione congiunta al contratto matrimoniale, che l'autore senz'alcun fondamento m'accusa d'aver confuso col testamento vero e proprio. La soluzione io indicai già allora, trattando di volo l'argomento; ed è nel senso della revocabilità. Nel che concordano i risultati degli studi specifici dell'autore. Che la *συγγραφοδιαθήκαι* non sia un testamento vero e proprio, non è dubbio. Ma che essa sia a questo da ricongiungersi io aveva affermato, e l'autore riconosce, vedendovi 'una speciale applicazione delle forme del testamento per *ἐμολογία*, che ad esso si avvicina non solo nella forma, ma anche, almeno in parte, nella origine' (p. 193). Trattasi, com'è noto, di disposizioni che son collegate al contratto di matrimonio, in quanto o i coniugi nel redigere le tavole nuziali ne prendono occasione per disporre dei loro beni a favor dei figli pel tempo post mortem, ovvero in occasione delle nozze dei loro figli i genitori dell'uno e dell'altro sposo, o alcuno soltanto di essi (normalmente la madre), o anche ascendenti o persino terzi estranei intervengono al contratto matrimoniale e fanno disposizioni patrimoniali in favore di colui che va a nozze. Queste disposizioni a favor dei contraenti il matrimonio potevano peraltro aver duplice forma, sostanzialmente diversa: chè o costituivano attribuzione di diritti con efficacia immediata ed attuale e quindi atti *inter vivos*, donazioni

vere e proprie; ovvero assegnazioni fatte pel tempo dopo la morte e quindi atti mortis causa.

Ora - tralasciando il caso delle assegnazioni con efficacia attuale ed immediata (e son queste o costituzioni di dote o donazioni che si fanno in occasione del matrimonio), per le quali la irrevocabilità è data dalla natura stessa dell'atto - tutte le altre disposizioni, in quanto fatte mortis causa, sono sempre revocabili, sieno esse disposizioni dei coniugi a favor della propria discendenza, siano disposizioni di genitori o d'estranei a favor dei contraenti le nozze. Per queste ultime la clausola con cui i disponenti si riservano la facoltà di alienare, ipotecare, vendere i loro beni, è la più chiara consacrazione del diritto di revoca; e gli è perciò che, quando si tratta di donazioni tra vivi, a renderne manifesta la irrevocabilità in contrapposto delle assegnazioni mortis causa, il donante lo dichiara esplicitamente (ἀπὸ τοῦ ὧν ἀναφαιρετὸν). I documenti stessi d'altronde danno esempio di effettive revocche, come risulta dal confronto delle difformi disposizioni di Satabous in BGU. I, 251 e 183 (cfr. *Bull. cit.*, pp 238-239).

Ciò ammette e riconosce l'autore per le disposizioni dei genitori o di estranei a favor dei contraenti il matrimonio; disposizioni che hanno tutti i caratteri e i requisiti delle testamentarie, da quello dell'esser fatte pel tempo dopo la morte a quello della piena revocabilità. Nel che conviene tanto l'autore, che egli stesso non esita a riconoscere in esse un vero e proprio testamento (p. 217), applicazione di una primitiva *divisio parentum inter liberos* e derivazione dal diritto indigeno.

Dubbioso invece si mostra circa l'altra specie di συγγραφοδιαθήκη, in cui sono i coniugi stessi che contraendo le nozze distribuiscono tra i figli il loro patrimonio, soprattutto pel carattere congiuntivo che esse rivestono. Ma i dubbi poi quasi abbandona, decidendosi per la irrevocabilità, sul fondamento di Oxy. IV, 713, contenente una richiesta ai βεβλιοφύλακες perchè sia annotata sui registri censuari una quota di proprietà spettante ad un figlio sui beni della madre. In verità il documento, ch'è certo di singolare importanza, non presenta, a mio avviso, elementi sicuri per inferirne che il diritto, di cui il figlio chiede la παράθεσις sui libri della βεβλιοθήκη, in tanto a lui compete in quanto le disposizioni a favor dei figli contenute nella συγγραφοδιαθήκη dei genitori siano state considerate irrevocabili. Perocchè è sempre aperto

l'adito alla congettura, che quel terzo dei beni materni gli compete siccome rappresentativo dei beni che il padre aveva a lui assegnati e che, appunto per la morte del padre, eran divenuti un'assegnazione omai irrevocabile. Nè deve rimaner senza peso l'accento alla disposizione dei genitori, di cui è detto ch'era stata fatta ἀναφαιρέτως. Tuttavia i dubbi non sono infondati. Forse nuovi elementi si potranno trarre da un importante documento della collezione di Strasburgo, che recentemente il Wileken ha pubblicato (*Arch. f. Pap.* IV, p. 130 sgg.) e sul quale mi riservo di tornar di proposito in altra occasione.

L'ultima parte del volume è dedicata allo studio dei testamenti romani e di quegli altri, che appartenendo al tempo posteriore alla cost. antonina presentano più incalzante il problema circa la reciproca influenza dei due diritti. Vi si riproduce innanzi tutto il testamento di C. Longino Castore, per la cui illustrazione l'autore fa tesoro in particolare dei commenti dello Scialoja (*Bull.* VII, p. 1 sgg.; IV, p. 236 sgg.) sia per quanto riflette le singole disposizioni sia per quanto concerne la procedura d'apertura. Egli aggiunge nuovi argomenti per dimostrare, che nella disposizione codicillare 'ἐποίησα ἐπίτροπον' l'ἐπίτροπος non ha altro significato che quello di *tutor*, dovendosi necessariamente scartare in un testamento romano il significato di esecutore testamentario; ma poichè il *tutor mulierum* è normalmente reso con φροντιστής nei documenti contemporanei, a spiegar l'uso qui fatto del termine ἐπίτροπος invece di φροντιστής, non resta a suo avviso che pensare ad una distrazione del νομικός traduttore, il quale avrebbe fatto ricorso ad un termine meno usato.

Seguono a questo due non meno importanti: il noto processo verbale relativo ad una controversia sorta per l'apertura di un testamento (BGU. I, 361), e del celebre pap. Catt. il processo verbale contenuto nella col. IV. Dal primo, di cui tutta la fine è perduta, non è purtroppo possibile trarre quel profitto per la conoscenza del diritto romano in Egitto, che esso avrebbe dato se non ci fosse giunto con sì profonde mutilazioni. L'autore nel darne il commento tocca la questione circa la necessità o meno della presenza dei testimoni alle operazioni di apertura e respinge l'opinione del Daresté, che la sottrazione di cose ereditarie, commessa dalla schiava del testatore con la complicità d'un altro schiavo, rendesse necessario soprassedere all'apertura.

Circa il secondo (che è riprodotto sull'ultima revisione del testo fatta da Grenfell ed Hunt *Arch. f. Pap.* III, p. 57 sgg.), egli accetta l'opinione, che ai soldati delle legioni romane non fosse fatto un divieto assoluto di matrimonio, ma soltanto inibito di convivere con la moglie, sotto pena di dichiarazione d'illegittimità dei figli nati durante il servizio militare; e giustifica la decisione del prefetto Lupo che dichiara valida la istituzione d'erede del figlio nato essendo il padre sotto le armi, col ricordare i privilegi del testamento militare, che consentiva la nomina in eredi anche di persone prive della testamentifazione passiva.

Si rammentano da ultimo: *BGU.*, I, 327, contenente la domanda d'una donna probabilmente greca pel pagamento d'un legato lasciatole dal veterano C. Fabricio Macro, che l'erede (il veterano C. Longino Castore) si è rifiutato di pagare, perchè con tutta verosimiglianza manca alla legataria, come straniera, la capacità di ricevere; *BGU.*, II, 613, che non presenta notevoli elementi d'indagine; e *BGU.*, II, 600, un frammento gravemente mutilato, in cui il Wilcken ha ravvisato un testamento e l'autore vedrebbe invece un atto di riconoscimento da parte di una erede di obblighi impostile dal testatore. Lo stato frammentario del papiro è sì grave da non consentire deduzioni sicure. Certo è ingegnosa la ricostruzione che del suo contenuto tenta l'autore. Ma io dubito che si possa accettarla, non essendo fondata su dati di fatto del documento. Dei quali, se uno ve n'ha che sembra abbastanza sicuro per inferirne la sua natura di testamento, è la sottoscrizione dei sette testimoni: essa è troppo caratteristica dei testamenti, nè io so che i papiri offrano altro esempio d'un atto di riconoscimento di obblighi o di dichiarazione di pagamento, in cui si abbia l'intervento dei sette tipici testimoni. Autrice dell'atto è Eraclea; e che l'atto sia un testamento potrebbe esser confermato anche dalla integrazione che, più di quella proposta, mi sembra probabile alla l. 6: ἀκαλο[ύθως τήνδε] δι[αθήκην].

Di fronte a questi che son propriamente romani, presentano solo tracce più o meno profonde d'influenza romana altri testamenti posteriori. Così è di tipo greco-egizio quello contenuto in P. Ran. 1702, in cui però sono ricordi del diritto imperiale. Molto più accentuata, anzi decisiva è l'influenza di questo nel test. di Aurelio Kollouthos (il testo in *Bull.*, XIV, p. 288 sgg.); non è solo romana la clausola

della diseredazione (οἱ δὲ λοιποὶ πάντες ἀποκληρόνομοι μο(ι) ἔσθωσαν), ma altresì quella di istituzione d'erede (κληρονόμος μου ἔσθω ἢ... γαμετή) che corrisponde bene all'*heres esto*, sebbene ciò non sembri all'autore; com'è romana la formula relativa al dolo, (δόλος φθόνος πονηρὸς ἀπίτω ἀπέστω) che giustamente l'A, correggendo una mia prima erronea interpretazione, riconduce alla latina *dolus malus abito abesto*.

Probabile è anche la congettura circa il rapporto tra la sottoscrizione del testatore e la l. 21 pr. C. 6. 23 che prescrisse appunto la sottoscrizione del testatore: che Aurelio Kollouthos abbia sottoscritto in ottemperanza a quella costituzione e non piuttosto seguendo la consuetudine antichissima locale lo induce a ritenere l'accento a quella θεῖα διάταξις di cui è altrimenti difficile spiegare la ragione della invocazione.

Similmente influenze evidentissime del diritto romano, anzi del giustiniano, si manifestano nel test. di Abraham (Pap. Lond., I, 77), ove si hanno solo cinque testi (alle fonti citate può aggiungersi anche la Nov. Valent. 21 [20], l. 4), e in quello conservato in Grenf. I, 62, ove è notevole il richiamo alle prescrizioni della Nov. 1 di Giustiniano nel punto in cui il testatore minaccia all'erede la perdita di quanto gli ha lasciato, s'egli si renderà inadempiente nella soddisfazione dei legati: la forma con la quale il richiamo è fatto induce l'autore a ritenere che soltanto con la emanazione della Novella siasi sancito a carico dell'erede anche la decadenza dalla quarta falcidia, che il diritto precedente non gli toglieva.

Tutto ciò prova - così conchiude l'autore - che nei primi due secoli dell'impero i due diritti, il romano e il greco-egizio, si mantennero abbastanza separati, applicandosi l'uno ai romani, l'altro agli indigeni, nè forse nella lotta l'uno prevalse sull'altro. Conferita con cost. antonina la cittadinanza a tutti i soggetti dell'impero, si potrebbe pensare che le forme del diritto locale siano senz'altro scomparse. Risulta, al contrario, che l'elemento provinciale resistè a lungo, e solo molto tardi e lentamente la trasformazione si operò. Vi si infiltrarono da prima a poco a poco varie clausole tipiche del testamento romano; si modificò lo stile; e si finì poi col mutare la forma stessa del testamento, che da notarile e pubblico divenne privato, di guisa che non più si vedono intervenire all'atto i funzionari degli uffici.

Con questo lento trasformarsi dell'istituto è collegata strettamente anche un'altra questione, quella della lingua. Tutti i testamenti (salvo qualcuno che, come quello di C Longino, fu scritto in latino e voltato in greco nel verbale d'apertura) sono redatti in greco. E qui sorge il quesito circa la validità loro di fronte al diritto imperiale per l'uso fattovi di una lingua straniera, data la nullità comminata dal diritto classico alle disposizioni non redatte in latino.

L'autore, toccando dell'argomento, formula una congettura nuova, sospintovi dal passo, purtroppo lacunoso, del Pap. 1702 di Vienna: 'ἑλληνικοῖς ἀκολουθῶς τῇ θείᾳ [. . . Integrando θείᾳ [χάρει oppure θείᾳ [διατάξει e considerando che il testamento appartiene all'a. 235, l'autore vede qui fatta allusione ad una costituzione che avrebbe autorizzato gli abitanti d'Egitto a scrivere in greco i loro atti d'ultima volontà, e che dal testatore veniva appunto ricordata con la monca frase conservata nel papiro. Questa costituzione dovrebbe attribuirsi, con ogni probabilità, ad Alessandro Severo, restando peranco insoluto il dubbio se essa siasi riferita all'Egitto soltanto, ovvero a tutto l'Oriente ellenico. E con essa sarebbesi quindi ben per tempo ovviato legislativamente al grave inconveniente di dover, per la rigorosa norma proibitiva del diritto romano, dichiarar nulli tutti i testamenti non redatti in latino.

A tale congettura si presta senza dubbio la Nov. Theod. 16. 8: 'Illud etiam huic legi perspicimus inserendum, ut *quoniam graece iam testari concessum est*' et rel.; perocchè la concessione di testare in greco, cui Teodosio si richiama per giustificare l'ammissione ch'egli fa della lingua greca anche pei legati e per la nomina dei tutori e le manumissioni dirette, non emanò da Teodosio stesso (come a torto ritennero alcuni: cfr. oltre i citati anche il Glück, *Pand.*, 34, p. 397), ma dai suoi predecessori: la formula stessa impersonale '*concessum est*' ne è una prova.

Le difficoltà della materia non sono però evitate del tutto, e l'autore ne conviene. Se con Alessandro Severo si concede validità a disposizioni testamentarie diverse dai fedecommissi, pei quali la libertà di redigerli non solo in greco ma in qualunque altro idioma era stata riconosciuta da un pezzo (l. 11 pr. D. 32), il problema resta semplicemente spostato, perocchè di fronte al divieto che pei legati con parole pressochè identiche ricordano Ulpiano (Fr. 25, 9) e Gaio

(II, 281) stanno i molteplici testamenti greci che giureconsulti anteriori o contemporanei prendono in esame e dichiarano validi, senza punto mostrare di preoccuparsi di quella regola.

Vero è che una gran parte delle clausole testamentarie greche che i giureconsulti riproducono nei Digesti appartengono indubbiamente a codicilli e contengono disposizioni fidecommissarie. Son tali quelle di cui fa cenno Scevola nei fr 101 pr. D. 32, 37 § 5 D. eod., 14 D. 33. 4, 30 § 1 D. 34. 4, 88 § 15 D. 31); ma è pur certo che in altri passi dello stesso Scevola siamo di fronte a veri testamenti e ad istituzioni di erede redatte in greco. È ciò esplicito nel fr. 30 § 3 D. 34. 4; è intuitivo in tutti i restanti fr., dove sebbene si riportino clausole che o son dette espressamente codicillari o si debbono ritenere per tali, si accenna pure alla istituzione d'erede ed al testamento, e non è supponibile che per questi siasi usato un idioma diverso: fr. 14 D. 33. 4 [Theopompus *testamento facto*... *instituit heredes et codicillis ita cavit*]; 37 § 6 D. 32 [Titia... *testamento facto* manu sua ita cavit... quaero, an haec pecunia... ab heredibus Titiae exigi possit]; 60 D. 40. 4 [*Testamento ita cavit*]; 88 § 15 D. 31 [*Instituto filio herede et ex eo nepotibus emancipatis testator ita cavit*]; 41 § 4 D. 40. 5 [*sorore sua herede instituta de servis ita cavit*]. Nè apparisce che sia fatta con codicilli la datio tutoris di cui si ricorda la clausola in fr. 47 pr. D. 26. 7; come pur non par dubbio che si tratti di una institutio in greco nel fr. 30 § 1 D. 34. 4 [Titio *testamento Seiam libertam*... *ex parte duodecima heredem instituerat*] e che non a tal causa debba attribuirsi il non aver potuto la liberta conseguir la quota ereditaria. Dubbi veramente rimangono solo i testamenti di cui ai fr. 16 § 1 D. 34. 1 e 23 § 2. D. 33. 8

Parimenti, se di codicillo si tratta nel fr. di Modestino 34 § 7 D. 31 e fidecommissaria è detta la disposizione di cui in l. 34 § 1 D. 31, ad un testamento vero e proprio si accenna nella clausola ricordata dello stesso Modestino in fr. 4 pr. D. 34. 1. Pel secondo dei due testi suindicati e pel testamento pur esso greco, di cui in fr. 76 (74) pr. D. 36. 1, l'A. pensa ch'essi potrebbero interpretarsi siccome conformi alla nuova norma sancita da Alessandro Severo, la quale sarebbe stata nota agli autori dei fr., mentre non lo era ad Ulpiano, che poteva quindi ancor ripetere l'antico divieto. Ma per tutti gli altri testamenti greci di cui Scevola con tanta frequenza ricorda le clausole, la congettura

non suffraga. Dovrà dunque ritenersi che tutti questi testamenti siansi considerati, per ammetterne la validità, come codicilli, e fedecommissi le istituzioni?

Credo anch'io col Ferrini (*Pand.*, p. 754, n. 3) che in ciò non si possa consentire. Ed è istruttivo a tal proposito il fr. 76 (74) pr. di Paolo, di cui la clausola greca riportata è appartenente ad un testamento redatto di certo tutto in greco. La clausola contiene il divieto fatto alla figlia di testare prima che le sia nata prole, allo scopo evidente, sebbene non manifestato, di far passare, nel caso ch'essa muoia senza figli, la sua quota d'eredità all'altro figlio maschio del testatore. La pronuncia che è emessa dall'imperatore e riferita da Paolo, doversi cioè tale disposizione interpretare come un fidecommissario ('sic enim accipiendam eam scripturam, ac si hereditatem suam rogasset eam restituere', cfr. l. 77 § 24 D. 31), prova indirettamente che sul resto delle disposizioni, e in particolare sulla istituzione, non sollevavansi dubbi, nè sentivasi la necessità per salvarle di considerarle siccome fidecommissarie.

È nota la spiegazione proposta dal Mitteis, doversi cioè supporre che dopo la const. antonina siasi usata grande larghezza e tolleranza nei paesi in cui non era possibile esigere l'osservanza della lingua latina. Ma come si spiega, d'altro canto, l'intervento legislativo degl'imperatori, che così tardi si decidono ad accordar validità ai testamenti greci? La stessa cost. di Teodosio, che solo nel 439 s'induce a conceder valore ai legati alle nomine dei tutori e alle manumissioni dirette, dimostrerebbe che senza una speciale autorizzazione sovrana non potevansi riconoscere validi gli atti testamentari concepiti in altra lingua.

Dal momento che una semplice tolleranza era stata sufficiente, nè la disposizione cui Teodosio si richiama, nè quella da lui emanata avevano gran che ragion d'essere: la pratica di più secoli, data la tacita convalidazione, doveva aver fatto cessare anche il bisogno di intervenire legislativamente. Ed è poi da parlarsi di mera tolleranza e concepire affidata all'incerto e mutabile criterio di un atto di tolleranza questa tra le più gelose facoltà, qual'è quella di poter disporre dei propri beni dopo la morte?

A me sembra che, a conciliar questi fatti, si debba alla costituzione di Teodosio e alle prescrizioni da lui ricordate attribuire un

senso ed una intenzione diversa da quella che a prima giunta apparisce; e piuttosto che di mera tolleranza debba parlarsi di vero e proprio riconoscimento della facoltà di giovare della lingua straniera.

Nei territori delle provincie in cui parlavasi greco, come del resto per tutte le altre provincie ad idioma non latino, non dovè mai esser disconosciuta nè messa in dubbio, pur dopo la cost. antonina, la validità degli atti compilati nella lingua locale, tuttochè ormai tutti gli abitanti dell'Impero fossero cittadini. Come prima, così anche dopo quella costituzione - che non produsse certo in pratica tutti gli effetti suoi e per gran parte lasciò le cose com'erano, - restaron pur sempre nettamente separati i paesi d'occidente, e soprattutto gli abitanti dei paesi latini, dagli altri sudditi dell'Impero; e continuarono a sussistere per quelli le norme rigorose del *ius civile*, che inibiva l'uso d'altre formule e d'altra lingua che la latina, per questi la facoltà naturale di redigere nella lingua loro gli atti, pur soggetti ad essere giudicati secondo le norme del diritto imperiale. Ora quelle prescrizioni imperiali, nel conceder l'uso d'una lingua diversa, senza che s'incorresse nella nullità dell'atto, non vogliono già considerarsi emanate esclusivamente per gli abitanti delle provincie greco-loquenti, pei quali sarebbero venute troppo tardi, ma per tutti i sudditi dell'impero, con questa particolare intenzione che fosse consentito di testare in greco anche a quelli, come i Romani, cui non ostava alcun impedimento, usando della lingua latina, ad osservar le regole del diritto civile. È vero che la cost. di Teodosio e Valentiniano è emanata in contemplazione delle *barbarae gentes* (cfr. Nov. 16 pr.); ma ciò ch'essi non dicono espressamente, è detto da Giustiniano nel riprodurre il testo della costituzione, l. 21 § 6 C. 6. 23: 'Illud etiam huic legi perspeximus inserendum, ut etiam Graece *omnibus* liceat testari' (cfr. per le altre parti della cost. l. 14 C. 7. 2 e 8 C. 5. 28).

Ben si spiega, in tal modo, che solo nel 439 i due imperatori s'inducano ad allargar la concessione fatta da un loro predecessore, ammettendo la validità dei legati, dazioni di tutore e manumissioni dirette, per le quali più a lungo era rimasto in vita il divieto, dopo che l'uso del greco aveva dilagato. E si spiega altresì come presso Gaio o Ulpiano continui a rimanere scritta la proibizione, che vale tuttora pei Romani, mentre altri giureconsulti riconoscono valide le disposizioni greche. In questo stesso senso deve intendersi ciò che

Ulpiano medesimo scrive per la formula dell'acceptilatio, quando afferma che possa farsi in greco 'dummodo sic fiat ut latinis verbis solet' (fr. 8 § 4 D. 46. 4). — Notevoli ora alcuni atti dei papiri Lipsiensi: n. 29, ov'è riprodotto il test. d'una donna che dichiara di testare *χωρίς κυρίου τέκνων δικαίῳ κατὰ τὰ Ῥωμαίων ἔθνη*; n. 9, in cui si fa cenno di un test. del quale è detto: *καθ' ἣ ἔθιστο Ῥωμαϊκὴν διαθήκην*; e pur *Ῥωμαϊκῆ διαθήκῃ* è chiamato il test. di cui al n. 10: *ἐπὶ κληρονόμοις ἀφ' ἧς ἀπέλειπεν διαθήκῃς Ῥωμαϊκῆς*.

Nell'esporre così per sommi capi il contenuto dell'opera dell'Aran-
gio, io non ho accennato, s'intende, che ai punti fondamentali delle
sue ricerche: molti altri ho dovuto tralasciare per non dilungarmi
troppo. Ma il cenno è sufficiente a mostrare i molti pregi che il libro
ha per gli studi papirologici: esso costituisce un'ottima raccolta di
tutto il materiale che sino al 1904 ci avevano fornito i papiri sulla
successione testamentaria nell'Egitto greco-romano; e mentre rivela
nel suo autore un valoroso papirologo (del che dobbiamo esser lieti
noi che ne scarseggiamo), può ben dirsi che rappresenti nella lette-
ratura papirologica il primo lavoro organico sull'argomento. L'elabo-
razione che vi è fatta di tutto il materiale delle nuove fonti, la per-
spicacia con cui queste sono messe in raffronto con le romane e le
bizantine, e le soluzioni che vengono proposte per più d'uno dei
problemi storico-giuridici cui dà luogo il conflitto delle legislazioni
nella provincia greco-egizia, meritano lode al suo autore.

R. DE RUGGIERO.

The Hibehe Papyri. B. P. GRENFELL - A. S. HUNT. — London, 1906.
Parte I, pp. xiv-410 (with ten plates).

Questo nuovo volume pubblicato dal « Egypt Exploration Fund »
esibisce i papiri trovati nel 1902 nella necropoli di El Hibehe, parte in
seguito a scavi, parte in seguito ad acquisti. La distribuzione del ma-
teriale, che appartiene tutto all'epoca tolemaica, è la solita seguita
dagli editori nelle altre loro pubblicazioni; alle quali questa nuova,
com'era da aspettarsi, non è inferiore per ricchezza erudita di note

esplicative, sicurezza d'interpretazione dei documenti, finezza di senso ricostruttivo.

Ai nuovi frammenti classici (1-18) e ai frammenti di classici già noti (19-26) segue un '*calendar for the Saite nome*' di massima importanza, dal quale, oltre una larga introduzione degli editori, traggono origine l'appendice I^a '*The Macedonian and Egyptian Calendars*' (pp. 332-358); l'appendice II^a '*The systemes of dating by the years of the king*' (pp. 358-367); a cui segue una terza appendice su '*The Eponymous Priesthoods from B. C. 301-221*' (pp. 367-376). I documenti giuridico-amministrativi, seppure appartengano a un periodo anteriore alla dominazione romana, interessano nondimeno, sotto il rispetto storico, il romanista, in quanto rappresentano il diritto greco-egizio nella sua vita reale prima dell'influenza che il diritto romano poté esercitare come diritto di dominatori, onde ne deriva la possibilità di riconoscere, con adeguati studi comparativi, il diritto greco-egizio non solo come soggetto a modificazioni, ma, quando sia possibile, anche come elemento modificatore di ulteriore sviluppo giuridico.

Però devesi dir subito che non sono molti i documenti i quali presentano interesse giuridico; perchè una parte riguarda pura e semplice corrispondenza d'indole ufficiale o privata (nn. 39-83), altri contengono ricevute (97-109.); altri presentano, nelle solite forme, già note, contratti di locazione di fondi (nn. 90, 91), di mutuo (nn. 88, 89...) in forma di *συγγράφαι* con dazione della solita *πρᾶξις*; conti (nn. 110-121).

Il n. 28 (265 a. C. circa) conserva frammenti di un editto regiole regolante la costituzione politica di una città greca dell'Egitto (Alessandria, Tolemaide? Gli editori a favore della prima adducono il fatto che essa è conosciuta da Ps. Callistene I. 32 come divisa in cinque regionⁱ numerate dall' α all' ϵ , alle quali divisioni si connetterebbero le cinque tribù menzionate nel papiro): a ll. 14 e 17 ricorda la *φρατρία* come una suddivisione della tribù greco-egizia: ciò ch'è una novità non essendovi di essa menzione neppure in Tebt. 316 che descrive le formalità per l'incorporazione degli efebi nei demi.

Il n. 29 dà notizia di una tassa generale su la proprietà degli schiavi - ignota, prima d'ora, per questo antico periodo - i quali debbono essere registrati dai proprietari nell'ufficio degli agoranomi, con la comminazione di penalità per mancata denuncia. Siccome a in-

dicare lo schiavo è usato ἀνδράποδον, che in senso proprio significa schiavo di guerra, ne riceve indiretta ma efficace conferma l'ipotesi degli editori che l'ordinanza fosse richiesta dall'incremento considerevole della classe servile in seguito ad una delle guerre di Filadelfo, al cui regno piuttosto che a quello di Evergete deve assegnarsi l'età del papiro.

Il n. 34 (243-242 a. C.) presenta una petizione al re Tolomeo Evergete da parte di Antigono, il quale annuncia e deplora che Patron ἀρχιφυλαχίτης gli abbia impedito di esercitare il proprio ufficio.

Gli editori, opportunamente avvicinando a questo il n. 73, ricostruiscono il caso nel seguente modo: Callidromo ha ottenuto illegale possesso di un giumento appartenente a certo Dorione; e ad Antigono è stato ordinato da Dorione ἐπαστάτης di costringere Callidromo o a restituir l'animale al suo padrone o a pagarne il prezzo. Nè l'una nè l'altra cosa forse non potendo ottenere da Callidromo, lo chiuse nella prigione di Sinaru, esercitando la πράξις ἐκ τοῦ σώματος κατὰ τὸ διάγραμμα. Ma Patron è intervenuto ed ha non solo liberato Callidromo dalla prigione, ma ha preso egli stesso possesso del giumento. Onde il ricorso all'autorità regia.

In sè il caso, come tale, nulla presenta di particolarmente interessante: ma se ne rileva una notizia di qualche valore storico. Già era nota da Amh. 43 (173 a. C.) la clausola contenente la πράξις κατὰ τὸ διάγραμμα (καὶ τοὺς νόμους); esisteva quindi, come notò, a suo tempo, il Wenger (*Archiv für Papyrusforschung* II, 53), all'epoca dei Tolomei, un vero e proprio ordinamento per legge dell'esecuzione personale. Soltanto, per ciò che riguarda la data di essa legge, la osservazione del Wenger: 'möglich auch das Datum dieser Gesetze dem unserer Urkunde (173 a. C.) nicht ferne steht', osservazione alla quale egli stesso aggiungeva del resto 'aber sicheres lässt sich natürlich nicht sagen', va modificata in base alle date dei documenti attuali, che dimostrano esser la legge concedente la πράξις assai più antica.

Siccome, a prestar fede alla notizia tramandata da Diodoro Siculo I. 79, nel diritto indigeno egizio Boccoride già nel sec. VIII a. C. aveva abolita l'esecuzione personale; dacchè questa si trova già in uso sotto i Tolomei del III secolo a. C. ed è un istituto normale nei diritti greci (cfr. Mitteis, *Reichsrecht u. Volksrecht*, 466), non sembra ar-

dito il supporre che essa fosse ripristinata con l'avvento al potere della dinastia dei Lagidi.

Di più la interpretazione dei due documenti può anche risolvere o avviare a risolvere, con qualche probabilità, alcun problema che si connetta col modo onde la *πρᾶξις ἐκ τοῦ σώματος*, stipulata in un contratto, veniva esercitata dall'avente diritto. Invero si può porre questa alternativa: o il creditore, che possieda un titolo esecutivo, per essa clausola è autorizzato a procedere all'esecuzione sulla persona *privatim*, senza intervento di funzionari; oppure deve ricorrere all'opera del funzionario e quindi il suo diritto è ridotto a una domanda di procedimento in esecuzione. Io penso che il n. 73 risolva la questione in favore della seconda alternativa. Infatti, Antigono ο *φυλακίτης* dichiara di aver ricevuto per iscritto ordine da Dorione *ἐπιστάτης* di indurre Callidromo a restituire il giumento o a pagarne il valore, e insomma a procedere contro la sua persona (l. 1-3: 'ἐ[γγραφας περι Καλλιδρόμου ὧ[στε] ἐ]τι και νῦν ἐπαν[αγκᾶσαι αὐτὸν τὸν ὄνον ἀποδοῦν[αι ἢ τι] μὴν αὐτῶι (cfr. ead. lin. 3 del n. 34)...'. l. 6: ἐγὼ οὖν ἠσυχῆι μὲν κα[τὰ τή]ν γραφεϊσάν μ[ε]ν ὑπὸ σοῦ ἐπιστολήν ἀπήγαγον [τὸν] Καλλιδρόμον ε[ἰς τὸ] δεσμοτήριον τὸν ἐν Σινάρυ...').

Risulterebbe da ciò che all'esecuzione si procedeva con l'intervento di un funzionario. Non è dato affermare quale fosse il rapporto intercedente fra Callidromo tenuto a restituire il giumento e Dorione che doveva riceverlo come suo, se cioè Callidromo fosse tenuto alla restituzione in base a un contratto, o in base a un possesso illegittimo derivante da altra causa. Ad ogni modo l'intervento di un funzionario non può dubitarsi: quindi è a credersi che lo avente diritto richiedesse l'esecuzione al magistrato competente che ne curava la effettuazione.

I nn. 92 (263-262 a. C.) e 93 (250 circa a. C.), garanzie di comparizione in giudizio, interessano per la notizia che se ne rileva della esistenza già fin nel III sec. a. C. di norme processuali, che si riscontrano anche nel periodo imperiale, con spiccate caratteristiche di somiglianza con istituti romani.

La dichiarazione di garanzia nel n. 92 è nei termini seguenti: l. 9 segg.: 'ἐγγυοι Τιμοκλέους τοῦ Σίμου Θραικὸς τῆς ἐπιγονῆς Μνάσων Σιμ[ου] Θράξ τῆς ἐπιγονῆς Ἰγέ[μων...]μου Κρ[ῆ]ς τῆς ἐπιγονῆς ἐφ' ὧι πα[ραδ]ῶσ[ονται] αὐτόν ἐν [Ἰρακ]λέους πόλει ἐπὶ τοῦ [σ]τ[ρ]ατηγ[ο]ῦ ἕως

γνώσεως περὶ τῆς δίκης ἧς (ἐγ) ἐνεγύησεν αὐτὸν Ἀπολλώνιος κατὰ συνγρα-
[φή]ν πρὸς τὸ ἀρχαῖον δραχμᾶς τριακοσίας καὶ τόκον δραχμᾶς ἑκατόν. ἐὰν
δὲ μὴ παραδῶνται κατὰ τὰ γεγραμμένα ἀποτεισάτωσαν τὰς τε τρι[α]κοσ[ί]ας
δραχμᾶς καὶ τὰ ἐπιδέκατα κ[α]ὶ τ[ὰ] γινόμενα, καὶ ἡ πράξις ἔ[σ]τω [Ἀπο]λλ-
λων[ί]ου ἢ ἄλλου: τῶν [Κρ]ισίππου [ἢ το]ῦ πράκτο[ρ]ος ὑπερητῶν κατὰ τὸ [Δι]ά-
γραμ[μα].

Di simili esempi, anteriori alla dominazione romana il P. Brit. Mus. 220, II, male interpretato dall'editore, meglio dal Wilcken (*Archiv*, I, 135) non offriva assoluta certezza d'interpretazione e sembra piuttosto riferirsi a un caso in cui il garante si obbliga a ripresentare entro un termine stabilito alla prigione il debitore che v'era stato rinchiuso: un altro Tebt. 156 (91 a. C.), già segnalato dal Wenger (*Archiv*, II, 512), probabilmente riguardava una obbligazione che avea condotto all'esecuzione contro il debitore: la ἐγγύη v'era, sembra, prestata nello stadio d'esecuzione. Il Wenger, che ha discusso a fondo i documenti contenenti *παραστάσεις* o *fid. iud. sist. caus. fact.* d'età romana ed ha riconosciuto in esse 'vindexartige Verpflichtungen', non ha pensato di dover modificare le sue vedute sui caratteri di similarità (e tanto meno le illazioni geniali) che presentano con le obbligazioni assunte dal vindex secondo la prima costruzione del Lenel, dopo il rinvenimento di Tebt. 156 cit.; e ciò neppur dopo che a spiegare diversamente i papiri da lui illustrati era sorto il Brassloff.

Ma a parte la giustezza delle osservazioni di quest'ultimo scrittore (cfr. in questo *Bull. An. XVII*, pag. 300¹) non mi sembra che le opinioni dell'acuto romanista di Graz, possano esser scosse da questo Hib. 92: tanto più che in esso, benchè la prestazione della garanzia di comparizione avvenga nello stadio istruttorio, come sembra, l'obbligo degli ἔγγυοι è assunto, contrariamente a quanto avviene nel periodo romano e a quanto è anche in Tebt 136, di fronte all'attore non di fronte al giudice. Ciò può servire a dimostrare che se il diritto processuale tolemaico ha conosciuto le *fideiussiones iud. sist. caus.* nel periodo introduttivo del procedimento, e se le dissomiglianze con i documenti d'età romana (*vindexart. Verpflicht.* del Wenger) sono tali da indur l'opinione che il diritto dei dominatori abbia agito sul diritto greco-egizio trasformandolo secondo le proprie tendenze, d'altra parte le similarità bene si spiegano, come ha avvertito lo stesso Wenger, con la 'natürliche Vereinigung und Verschmelzung der Institute'.

I nn. 94 (258-257 a. C.) e 95 (256-255 a. C.) son prestazioni di ἐγγύαι εἰς ἔκτεισιν per assuntori d'imposte. Essi possono aggiungersi ai documenti che altra volta ebbi ad esaminare o richiamare studiando i caratteri della fideiussione nel diritto greco-egizio ¹⁾.

Il n. 96 (259-258 a. C.) è una caratteristica συγγραφή tra due persone che rinunziano a qualsiasi pretesa ed azione in rispetto all'oggetto di una loro precedente contesa sotto la comminazione di una penale: l. 5 segg. 'δμολογοῦσιν διαλελύσθαι πρὸς ἀλλήλους πάν[τα τὰ ἐγκλήματα περι ὧν ἐνεκάλεσαν ἀλλή]λοις τῶν ἐπάνω χρόνων, μὴ ἐ[ξέ]σ[τω] δὲ Ἀνδρωνίκωι [ἐπέλθῃν ἐπ' Ἀλέξανδρον μεθ' Ἀλεξάνδρωι ἐ]π' Ἀνδρόνικον...' l. 10 'ἐά[ν] δὲ ἐπέλθῃ ὁπό[τ]ερος ἐπὶ τὸν ἔτε[ρον ἢ τ' ἔφοδος τῶι ἐπιπορευομένωι ἄκυρος . . .] τ. ἔστ[ω, ἐ] κτεισάτω [δ' ὁ ἐπί]πορευόμεν[ο]ς ὧι ἐάν ἐπέλθῃ'.

L'atto di rinuncia è classificato dalle stesse parti συγγραφή ἀποστασίου. Il che arreca lume sopra il significato di ἀποστάσιον: anteriormente era già noto, secondo l'asserzione del Wilcken (*Archiv*, II, 143), che la συγγ. ἀποστασίου non era se non il documento o contratto contenente la dichiarazione della traditio della cosa venduta, mentre πρᾶσις stava a indicare la ricevuta del prezzo di vendita (cfr. anche P. Grenf. II, 25. 26. 28 30). Con il presente documento che non scuote la distinzione del Wilcken, dimostrasi che la συγ. ἀπ. non era atto propriamente ristretto ai negozi di compra-vendita, ma concernente la rinunzia di qualsiasi diritto ed azione.

G. BORTOLUCCI.

¹⁾ Cfr. *Bull. cit.*, pag. 286 segg.